

ORDINANZA 18 febbraio 2006.

Differimento e modifica del piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, che stabilisce le caratteristiche di innocuità ed efficacia di un farmaco indispensabili per consentire al Ministero della salute il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, concernente il piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli modificata, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 2 aprile 2005;

Considerato che l'enterocolite enzootica del coniglio a causa dell'alta diffusività e virulenza della malattia assume, a tutt'oggi, i caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al settore cunicolo nazionale;

Visto il regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo che, modificando gli allegati I e II del regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, ha stabilito i limiti massimi residuali del principio attivo zincobacitracina per il coniglio;

Considerato, pertanto, che in futuro potranno essere disponibili medicinali per uso veterinario autorizzati a base di zincobacitracina destinati a specie da produzione alimentare;

Considerato che sono autorizzati alla immissione in commercio in altri Paesi comunitari medicinali veterinari contenenti zincobacitracina per l'impiego nel coniglio;

Considerato che l'impiego della zincobacitracina è necessario, in ausilio ad altri principi attivi, per contrastare in modo efficace l'enterocolite enzootica del coniglio;

Tenuto conto che l'impiego controllato della zincobacitracina consente altresì di limitare il rischio di utilizzo di sostanze non autorizzate nel contenimento della predetta malattia;

Ritenuto pertanto necessario proseguire il piano controllato d'impiego sperimentale di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002, come modificata, in attesa dell'immissione in commercio di medicinali veterinari a base di zincobacitracina, dando altresì facoltà, in alternativa alla predetta prosecuzione del piano, di far ricorso a medicinali veterinari a base di zincobacitracina, autorizzati all'immissione in commercio in altri Stati membri dell'Unione europea;

Ordina:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 2006 è autorizzata la prosecuzione del piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002, modificata da ultimo dall'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2005.

2. Le regioni e le province autonome che intendono proseguire nell'applicazione del piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, provvedono a darne immediata comunicazione al Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza degli alimenti, indicando, se del caso, il minor periodo di tempo di cui intendono usufruire rispetto a quello massimo stabilito al comma 1.

3. Nelle regioni e province autonome che non usufruiscono dell'autorizzazione alla prosecuzione del piano, le associazioni di categoria del settore cunicolo possono richiedere al Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza degli alimenti, il rilascio di un'autorizzazione all'importazione di medicinali veterinari a base di zincobacitracina, autorizzati all'immissione in commercio in altri Stati membri dell'Unione europea, per l'impiego contro l'enterocolite enzootica del coniglio, e da utilizzare esclusivamente negli allevamenti situati nel territorio della predetta regione o provincia autonoma. La predetta procedura si applica anche nel caso di regioni e province autonome che, pur usufruendo della prosecuzione del piano ai sensi del comma 1, intendono avvalersene per un periodo di tempo inferiore a quello stabilito; in tale caso, l'impiego dei medicinali veterinari deve avvenire solo successivamente alla scadenza del minore termine stabilito dalle stesse regioni e province autonome.

4. Il Ministero della salute, nel rilasciare l'autorizzazione all'importazione di cui al comma 3, verifica la sussistenza dei requisiti necessari, stabilisce le condizioni per la distribuzione del medicinale veterinario oggetto di importazione e comunica il rilascio dell'autorizzazione alle regioni e province autonome, anche ai fini del controllo sull'impiego del medicinale in questione.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2006

Il Ministro: STORAGE

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 183

06A03434

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2005.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale è stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attività programmatica, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 luglio 2003, la quale prevede, tra l'altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarrà della consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale ai fini della valutazione delle richieste di contributo per le attività di ricerca a valere sul Fondo speciale infortuni, di cui all'art. 197 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2005, n. 80298, con il quale è stata disposta, sul capitolo 5023 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro), l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 3.489.055,00 per l'esercizio finanziario 2005;

Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2006, alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2006, i contributi di cui all'art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:

a) sicurezza e tutela della salute nella somministrazione di lavoro e nel lavoro a progetto dei lavoratori giovani;

b) raccolta, analisi e studio delle buone pratiche di ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili e dei lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o malattia professionale;

c) analisi dei metodi e delle tecniche di comunicazione per la promozione di modelli comportamentali corretti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori giovani;

d) la tutela dei lavoratori dal rischio vibrazioni;

e) la protezione dei lavoratori delle discoteche e delle attività ricreative dal rischio rumore;